

Sent. 11324/07
Rep. 9046/07

SENTENZA N.
N.42305/04 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4a CIVILE
GIUDICE UNICO

Dott. Marco MANUNTA
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale
sopra riportato, promossa

DA

[redacted] P.I. [redacted] col
proc. dom. Avv. M. Adornato, via Chiaravalle 7, Milano,
per procura come in atti,

ATTRICE

CONTRO

[redacted] c.f. [redacted] col proc. dom.
avv. E. Ferrari, via San Barnaba 39, Milano, per
procura come in atti,

CONVENUTO

[redacted] in liquidazione, col proc. dom. avv. M.
Janni, via Brera 6, Milano, per procura come in atti,

CONVENUTA

[redacted] - [redacted]
[redacted]

CONVENUTA-CONTUMACE

OGGETTO: accertamento falsa testimonianza.

CONCLUSIONI

Come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] in liquidazione e la [redacted] in liquidazione chiedendo che fosse accertata e dichiarata la falsità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese da [redacted] il 13.4.99 nel giudizio R.G. n.1131/93 promosso dalla stessa [redacted] nei confronti della [redacted] e della [redacted] giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Milano.

Il [redacted] si costituiva negando ai aver deposto in senso contrario al vero o in maniera reticente e concludeva per il rigetto della domanda.

La [redacted], costituitasi a seguito del rinnovo della notifica dell'atto di citazione, eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'attrice e l'inammissibilità della domanda, oltre che l'indeterminatezza della causa petendi e del petitum; in ogni caso contestava la fondatezza nel merito della domanda stessa e concludeva come in epigrafe.

La [redacted] rimaneva contumace.

Dopo la concessione dei termini ai sensi dell'art.183, 5° comma, c.p.c., su concorde istanza delle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risarcitoria formulata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni è assolutamente inammissibile, perché tardiva (non è stata proposta con l'atto introduttivo, le cui conclusioni sono state sopra riassunte).

La domanda di accertamento della falsa testimonianza resa dal [redacted] in altro giudizio deve ritenersi ammissibile. La fattispecie è, infatti, del tutto

analoga a quella decisa recentemente dalla [redacted] che ha affermato il seguente principio:

"Per l'accertamento, in sede civile, della falsità di una prova, al fine di poter proporre sulla base di esso azione di revocazione ex art. 395 n. 2 cod. proc. civ., la dichiarazione giudiziale di falsità potrà ottenersi col mezzo speciale della querela di falso tutte le volte in cui l'impugnativa sarà rivolta contro un documento avente fede privilegiata, e in tutti gli altri casi mediante la proposizione di un'azione di mero accertamento, in quanto la regola secondo la quale le azioni di mero accertamento possono avere ad oggetto solo i diritti e non anche i fatti subisce eccezione nei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientra l'autonomo giudizio di falsità della prova, propedeutico alla proposizione della domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n.2 cod. proc. civ." (Cass. sent. n. 3947 del 22/02/2006).

La domanda, peraltro, è infondata nel merito.

L'attrice non ha dedotto alcun mezzo istruttorio e sostiene che la falsità o reticenza della deposizione in contestazione, per aver l'avv. [redacted] negato di essere a conoscenza di atti di costituzione in mora diretti alla [redacted], sarebbe desumibile dalle seguenti circostanze:

- "nel periodo in questione l'avv. [redacted] era amministratore della [redacted] ed era inoltre tutore del sig. [redacted];
- l'avv. [redacted] "non poteva non essere a conoscenza del contenuto della scrittura in data 24.3.1968", in quanto "era stato presente alle trattative";
- lo stesso avv. [redacted] "era altresì al corrente del fatto che [redacted] aveva più volte rivendicato nei confronti della [redacted] oltre al

pagamento del credito ..., anche la quota di 1/3 dei diritti di proprietà sui beni soltanto fiduciariamente intestati alla SFISE".

Le circostanze di cui ai primi due punti che precedono non sono determinanti: dal ruolo svolto dall'avv. [redacted] nelle vicende in oggetto non può desumersi per via indiziaria che lo stesso avv. [redacted] dovesse necessariamente essere a conoscenza di tutti i fatti e, in particolare, degli atti di costituzione in mora, (atti esclusi dalla sentenza che si intenderebbe sottoporre a revocazione). Inoltre, anche ove il [redacted] fosse stato a conoscenza del contenuto della scrittura privata del 24.3.68, implicante l'intestazione fiduciaria dei beni, non si vede come e perché lo stesso [redacted] dovesse essere a conoscenza degli atti stragiudiziali di rivendica dei beni da parte del latitante e interdetto [redacted].

Quanto al terzo punto sopra riportato, si tratta non di un elemento probatorio, ma di una mera asserzione di parte attrice; asserzione che, anziché strumento istruttorio, dovrebbe essere, a sua volta, oggetto di prova.

Ne segue il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice, in quanto soccombente, alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, d'ufficio quanto al [redacted], che non ha depositato nota spese.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia della [redacted] in liquidazione e in contraddittorio delle altre parti, così decide:

1. Rigetta le domande proposte dall'attrice.
2. Condanna l'attrice stessa a rifondere alle altre parti costituite le spese di giudizio, liquidate in €

9.000,00 per onorari, quanto al [REDACTED] in € 395,44
per esborsi, € 2.272,00 per diritti ed € 13.500,00
per onorari, oltre maggiorazione del 12,5% ex art.14
T.F., quanto alla [REDACTED] in liquidazione.
Milano 8.10.07.

Il G.U.


